

All’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia
Comparto Grazie

**ALL’ILL.MO SIG. PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

DOMANDA DI GRAZIA

(ART. 681 COMMA 1° C.P.P.)

in favore di

PIETRO PALAU GIOVANNETTI

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La sottoscritta **Dr.ssa Castaldi Helen Gelsomina**, nata a Milano, il 19.05.1980, residente in Via Impostino n. 7, 58054 Murci (GR), nella sua qualità di figlia di **PIETRO PALAU GIOVANNETTI**, nato a Milano, il 19.11.1952, ivi residente alla Via Vico 1, condannato complessivamente – [a mio sommesso avviso ingiustamente] – a scontare una pena di **9 anni, mesi 3 e gg. 25 di reclusione** di cui ben **5 anni, mesi 11 e gg. 25**, per una serie di presi reati di carattere meramente ideologico, quali "*diffamazione, calunnia, oltraggio, resistenza*", nei confronti di avvocati, magistrati e agenti delle forze dell'Ordine, derivanti da legittime attività di denuncia e manifestazioni pubbliche, promosse da parte di mio padre, come *ut infra* elencati, nonché, da ultimo, per fatti risalenti a ben **oltre 22 anni fa**, intimamente connessi alle condanne ed accuse di cui sopra, per presa "bancarotta", per cui gli è stata inflitta l'ulteriore condanna ad **anni 3 e mesi 4** di reclusione, in forza della sentenza N. 1716/2010, della Corte d'Appello di Milano, confermata lo scorso 22.10.2014, dalla Corte di Cassazione, in relazione al fallimento della "s.a.s. Classic Cars Co.", una piccola ditta artigiana specializzata nel restauro di automobili d'epoca, dichiarato in data 01/12/1992, per l'esigua somma di sole **Lire 1.000.000** (pari ad € **516,00**); unitamente ad **Enrica Civelli**, nata a Milano, il 19.6.1954, residente in V.le Cirene 3, Milano, convivente *more uxorio* di mio padre, nonché all'**Avv. Umberto Fantini** (umberto.fantini@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, già difensore di mio padre, nonché all'**Avv. Paolo Corrado Princivalle**, anch'egli del Foro di Milano (paolo.princivalle@milano.pecavvocati.it), i quali tutti sottoscrivono congiuntamente il presente atto, eleggendo domicilio in Corso di Porta Romana 54, 20122 Milano, presso la sede della Onlus Avvocati senza Frontiere.

FORMULA

DOMANDA DI GRAZIA EX ART. 681, CO. 1°, C.P.P.

E, ALL'UOPO,

ESPONE IN FATTO

I

Se qualcuno mi dovesse chiedere quale sia il sogno più grande di mio padre risponderei senza esitazione: affermare la Giustizia e l'Eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ideale per cui ha speso instancabilmente gli anni migliori della sua vita, sino ad oggi, sacrificando sé stesso e i suoi affetti più cari.

Quante volte avrei voluto giocare con lui ma non ci è stato possibile perché mio padre, come diceva lui, aveva «*il dovere civile di difendere la legalità, la libertà d'impresa e gli interessi della nostra famiglia*», denunciando abusi e violenze che stavamo subendo, nell'indifferenza delle istituzioni, spesso più inclini a ipotizzare reati ideologici a carico di chi denunciava la corruzione, piuttosto che a svolgere indagini sui fatti denunciati dagli imprenditori onesti e dai cittadini inermi.

Ricordo che da bambina, circa 25 anni fa, quando abitavamo insieme in Via Zenale n. 9, in una palazzina d'interesse storico-architettonico, oggetto di uno degli **scempi edilizi più noti della storia urbanistico-giudiziaria** della città di Milano, studiava fino a notte fonda, a volte fino all'alba, come difendere la nostra famiglia e sé stesso dalle continue minacce di speculatori edilizi in odore di mafia e dalle querele di pubblici funzionari, magistrati e gruppi di pressione che miravano, con ogni mezzo, ad estrometterci dal mercato delle autovetture d'epoca e ad impossessarsi dell'immobile dove sono nata, lasciato impunemente fare a pezzi con dentro gli inquilini, **senza alcun intervento** da parte della Vigilanza Urbana e della magistratura milanese, che ignoravano ogni nostra denuncia ed evidenza di gravi illeciti edilizi, accanendosi contro mio padre, accusandolo di “diffamazione, calunnia, oltraggio, resistenza” e le più disparate ipotesi di reato.

Fino a che, mio padre riottenne il **sequestro penale** dell'immobile di Via Zenale 9, nel 1990, dietro richiesta dell'ex P.M. Antonio Di Pietro, le cui indagini portarono a scopriRE le collusioni nella pubblica amministrazione e la tangentopoli milanese, che coinvolse anche l'ex Presidente Vicario del Tribunale, **Diego Curtò** e l'ex Generale della G.d.F., **Giuseppe Cerciello**, entrambi denunciati da mio padre, passando all'inizio per “**visionario e calunniatore**”, tanto da doversi difendere nelle aule dei tribunali italiani da nord a sud del Paese (Brescia, Trento, Venezia, Bologna, Torino, Firenze, Roma, Perugia, Palmi, Reggio Calabria, etc.), per reati del tutto insussistenti, dai quali è stato poi in gran parte prosciolto, come si evince dagli oltre **750 procedimenti** iscritti a suo carico, tra le sole procure di Milano e Brescia, nel solo periodo 1987-1997 (Cfr. **Doc. 1** - L'Informazione, 30.11.94, “**Il Generale Cerciello l'aveva querelato, assolto**”).

E’ così che mio padre si scontra con interessi forti e viene a contatto con il c.d. “lato oscuro” del mondo della giustizia, nascendo in lui un vero e proprio senso di missione, cioè quello di affermare, usando le sue parole, «la vera Giustizia e la Verità», ideale che lo spinge a dedicare la sua esistenza ai soggetti più deboli, al servizio dei quali decide, dal 1986, di mettere a disposizione tutta la sua esperienza e l’Associazione no profit “Movimento per la Giustizia Robin Hood”, ma che pagherà a caro prezzo, fino a subire, insieme ai volontari, ripetuti fermi e arresti illegali, nonché sequestri di firme, banchetti e striscioni, durante lo svolgimento di pacifiche attività petitorie autorizzate ed, infine, **pesanti condanne** per complessivi **9 anni, mesi 3 e gg. 25 di reclusione**, neanche fosse un mafioso o un **pericoloso** criminale o terrorista (Cfr.: **Doc. da 2 a 12**).

Quando, viceversa, la sua azione e i suoi studi socio-giuridici si ispirano al **contrast**o delle mafie, della criminalità economica dei “colletti bianchi” e al pensiero **nonviolent**o, come può evincersi dai suoi articoli giornalistici e dal tenore delle sue stesse denunce, rimaste prive di qualsiasi indagine, ma poste a base dei reati ascritti di natura ideologica, per cui oggi è in procinto di venire tratto in arresto e finire ingiustamente in carcere.

Mio padre, invero, non ha mai inteso commettere alcun reato ideologico né di altra natura: è un esponente della Società civile riconosciuto come *Human Rights Defender*, che si adopera, dal 1986, contro gli abusi giudiziari, di cui è rimasto vittima, tanto che l’Associazione da lui fondata è stata insignita dalla **Fondazione Kennedy of Europe**, nella pubblicazione “***Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini***” [tradotta in 6 lingue e divulgata in oltre 500 mila copie anche nelle scuole], del titolo di “***eroe locale***”, legato alla figura di **Vera Stremkovskaya**, avvocatessa bielorussa perseguitata dalla locale magistratura di regime filogovernativa per le sue attività in difesa dei soggetti più deboli, manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo con mezzi pacifici (**Doc. 12**).

Pubblicazione, quest’ultima, sotto l’Alto Patronato della **Presidenza della Repubblica** Italiana, alla quale, come ricorderà, Ill.mo Sig. Presidente, Ella desiderò esprimere il suo apprezzamento, sottolineando la rilevanza della divulgazione nelle scuole di un manuale educativo su **diritti e umani e legalità**, «per rafforzare tra i giovani la consapevolezza dell’importanza di questi valori, quale elemento essenziale nella stessa formazione della coscienza civile». A fianco alla Sua dedica, che esprime la sensibilità di un Presidente che ha combattuto per liberare il Paese dall’occupazione nazifascista, si legge, a firma di Robert F. Kennedy, che «Ogni volta che un singolo individuo si schiera per un ideale, o agisce per il bene degli altri, o combatte contro l’ingiustizia, dà vita ad un’onda di

speranza, onda che andrà ad incontrare altre onde innalzate da altrettante fonti di convinzione e forza, creando una corrente che sarà in grado di abbattere le più alte mura di oppressione e opposizione».

Ebbene, Sig. Presidente, uno di quegli uomini coraggiosi senza confini, che ha cercato di dire la verità al potere, parlando con sincerità e mettendo a repentaglio la sua libertà, per fare avverare il sogno di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi, è mio padre, che ha riposto fiducia nelle istituzioni democratiche, nell'indipendenza della giustizia, da ogni altro potere, e nei valori della nostra amata Costituzione.

Questa voce di speranza, animata unicamente da spirito di giustizia e senso di missione, non merita, certamente, oggi, **all'età di 62 anni**, di finire in carcere, per asseriti reati ideologici e societari, risalenti a oltre 22 anni fa, che, tra l'altro, come *ut infra* si dirà, non costituiscono più reato, dopo avere speso, oltre 30 anni della sua vita, a difendersi, nelle aule dei tribunali italiani, in svariate centinaia di procedimenti, venendo, in genere, prosciolto, a volte, addirittura, per violazione del **ne bis in idem**, e nell'ambito dei quali è stata riconosciuta la **sua buona fede** e l'assenza di intenti diffamatori e/o calunniosi.

Ciò può evincersi dalle molteplici sentenze **assolutorie** per fatti connessi e/o del tutto **identici** a quelli oggetto delle condanne inflitte, di cui non è stato tenuto alcun conto, seppure fosse stato **escluso** l'elemento **soggettivo** dei reati attribuitigli, anche da parte dello stesso **Procuratore Generale** presso la Corte di Cassazione (**Docc. 13 – 32**), come, ad esempio, nel procedimento per pretesa “*calunnia*”, nei confronti di alcuni avvocati di Milano, allorquando il massimo rappresentante della Pubblica Accusa, ebbe a richiedere l'**annullamento** con rinvio dell'impugnata sentenza di condanna a 2 anni di reclusione, poi, invece, inopinatamente confermata dalla Suprema Corte (**All. F e Fbis**) . La figura di mio padre, ad avviso di molti, può essere accostata a quella del pacifista *nonviolento*, **Danilo Dolci**, che dagli anni '50, in Sicilia, dedicò la sua vita alla causa degli ultimi, per l'emancipazione dalla povertà e dall'ignoranza, venendo, anch'egli, ingiustamente arrestato per pretesa “resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”.

Anche nel suo caso, la condanna venne **confermata** dalla Suprema Corte di Cassazione, seppure in sua difesa avessero testimoniato Premi **Nobel** e intellettuali di fama mondiale come Carlo Levi, Erich Fromm, Norberto Bobbio, Elio Vittorini, Lucio Lombardo Radice, Padre David Turollo, Don Zeno, e l'arringa fosse stata pronunciata da **Piero Calamandrei**, tra i padri fondatori della Costituzione.

Le battaglie giudiziarie di mio padre, occorre ricordare, furono al centro delle prime inchieste di mani pulite, a cui si interessò anche il giudice **Giovanni Falcone**,

svolgendo indagini sulle società fantasma di esiguo capitale, facenti capo all'Ing. **Virginio Battanta** e alla Edil Nord di **Silvio Berlusconi** e altri palazzinari aventi causa, vorticosamente succedutisi nella proprietà dell'immobile di Via Zenale 9 in Milano, che si proponevano di allontanare, con ogni mezzo, gli inquilini dalle loro abitazioni, per realizzare una speculazione miliardaria, mediante concessioni illegittime, aumento di volumetrie, pressioni e continue minacce anche alla nostra stessa incolumità personale (gru, ruspe, escavatrici, tetti scoperchiati, pavimenti che traballavano, scale demolite...). Fatti di cui serbo un nitido ricordo che furono anche denunciati dai più importanti quotidiani, come il Corriere della Sera, il Giorno, l'Avvenire, Famiglia Cristiana, L'Espresso, L'Indipendente, L'Europeo, La Notte, che titolavano nelle prime pagine: ***"Sfida alla legge in Via Zenale. Totalmente ignorata la decisione della magistratura. Dopo il blocco della licenza arriva una gru e continuano i lavori"***; ***"Sembra di essere a Beirut. Palazzo fatto a pezzi con dentro gli inquilini"***; ***"Si può anche dire no ai palazzinari"***; ***"Imprenditore milanese rifiuta un miliardo e mezzo di buonuscita"***; ***"Palazzo fatto a pezzi. Lo stabile settecentesco posto sotto sequestro dal Pretore"***; ***"Giù le mani dalla città. La denuncia di anni e anni di abusi nel centro storico sfocia in una nuova forma di protesta. Un comitato popolare dice basta alle speculazioni edilizie. Dal 1986, una storia di soprusi. Il caso simbolo dell'edificio di Via Zenale: l'ultima famiglia rimasta vive assediata dalle macerie, le altre se ne sono andate da tempo, dietro le minacce di gruppi immobiliari e cinici costruttori, impegnati in un vorticoso giro di società. Il caseggiato, anche se vincolato dal ministero dei Beni culturali, è stato ridotto ad un ammasso di rovine. Lo stabile è stato sequestrato e dissequestrato due volte. Nel frattempo il Comune si è limitato a qualche inutile ingiunzione. E la vicenda, sulla quale pesa l'ombra di Tangentopoli, rimane ancora senza responsabili"***; ***"Demolite le scale di casa. Per uscire gli inquilini chiamano i vigili del Fuoco. Immediato intervento della Procura..."***” (Cfr: **Doc. da 33 a 43**).

La mia famiglia, pur avendo subito violenze e intimidazioni di ogni tipo per mettere tutto a tacere - **tra cui l'offerta di Lire 1.500.000.000** – [anche in nero e all'estero], come riferito da mio padre (**Doc. 43**), ha sempre resistito, denunciando ripetute minacce di morte e tentativi di corruzione, ma nonostante il sequestro penale dell'immobile e delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Milano, i legali dei palazzinari, ricorrendo ad oscure manovre e indebite pressioni, riuscivano sempre a farla franca, paralizzando ogni azione e procedimento, e continuando impunemente a fare a pezzi l'immobile con dentro gli inquilini, senza ricevere alcuna seria sanzione.

Può, quindi ben immaginare, Ill.mo Sig. Presidente, quale sofferenza potessimo provare per la situazione in cui ci trovavamo, senza contare che le minacce trasversali si erano estese alle attività imprenditoriali della nostra famiglia, allora proprietaria di alcune delle più importanti società nel settore delle auto d'epoca, che iniziarono a subire una vasta azione di boicottaggio economico e illecita concorrenza, con storno di dipendenti, abuso di marchi ed insegni, furti e danneggiamenti, onde soffocarci e subentrare nella gestione del “**I° Rally Internazionale dalle Alpi agli Urali**” e della “**Parigi-Pechino**”, manifestazioni promosse con il patrocinio delle maggiori autorità dei paesi attraversati, dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE), alle municipalità di Parigi, Milano, Berlino Est, Berlino Ovest, Mosca e sponsor di fama mondiale del calibro di Austrian Airlines [business all’epoca stimato 100 miliardi annui delle vecchie lire, per cui mio padre avviò azioni per concorrenza illecita e parassitaria nei confronti della Fiat Auto S.p.A., Autocapital, M.W.V.C.C. di Giuseppe Lucchini, Automobile Club Brescia, A.C.I., F.I.A. - F.I.V.A., Mitsubishi Corporation e terzi soggetti aventi causa - **Docc. 44 - 50**] .

Il contenzioso si era così allargato a macchia d’olio. Anni di calvario, una vera e propria odissea giudiziaria, senza trovare alcuna concreta tutela giurisdizionale e aiuto da parte della magistratura e delle più alte cariche dello Stato, a cui anche mio nonno Alberto, aveva rivolto ripetute istanze, in ogni competente sede, civile, penale e amministrativa, giungendo, in data 29.3.1993, quando la Classic Cars Co. International s.r.l. era ancora *in bonis* e non assoggettata ad alcuna misura, a rimettere al Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, **tutti i documenti contabili a sue mani**, denunciando la manovra, allora in atto, da lui definita estorsiva, di fare fallire la sua società, spogliata di fatto, senza alcun provvedimento nei suoi confronti, di tutti i beni ed attrezzature aziendali, nonché degli stessi locali di Corso S. Gottardo 21, in Milano, sede della predetta società, la quale si vedeva in tal modo illegittimamente conculcata nei suoi più elementari diritti di proprietà e libertà imprenditoriali, di cui agli artt. 41 e 42 Cost. (**Doc. 51**) .

Al riguardo, occorre ricordare che mio nonno Alberto, oltre ad essere amministratore unico, era anche l’esclusivo proprietario delle quote societarie della predetta azienda, tanto che, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, del 7.12.93, che accoglieva il suo ricorso, il Tribunale del Riesame di Milano, disponeva la restituzione delle quote a lui appartenenti, senza che ciò, però, servisse in alcun modo a ripristinare la legalità, ovvero a fargli restituire il possesso delle attrezzature e delle autovetture della società, nonché l’agibilità dei locali sede dell’impresa, nelle more alienati a terzi a valori infimi, seppure in pendenza di azioni di rivendica (**Docc. 52 e 52bis**).

Gli stessi legali e commercialisti, taluni amici da lunga data, ci voltarono le spalle, cercando di paralizzare ogni azione per concorrenza sleale, e giungendo a denunciare mio padre per “calunnia”, prestandosi a deporre come testi del P.M., anche in relazione alle ipotesi di presa “bancarotta”, in violazione delle norme deontologiche e del codice di procedura penale.

A seguito delle denunciate interferenze e totale paralisi delle sue attività imprenditoriali, dopo essere stata spogliata di tutti i suoi beni, anche la Classic Cars International s.r.l., facente capo a mio nonno, nel 1995, venne dichiarata fallita, senza che siano, mai, state esaminate le responsabilità degli organi fallimentari che hanno provocato tale evento.

Astrid Fischer, la compagna di mio padre che io amavo come una madre si ammalò gravemente a causa della situazione abnorme in cui eravamo stati nostro malgrado calati dall’assenza di qualsiasi tutela da parte degli organi preposti, e decise conseguentemente di andarsene via da un Paese che riteneva incapace di garantire la legalità.

Non sapevamo proprio più cosa fare e a chi rivolgerci. Nessuno sembrava potesse aiutarci, neppure le associazioni per i diritti civili di cui mio papà faceva parte e che, fino allora, avevano cercato di sostenerci, anche attraverso interrogazioni parlamentari e articoli giornalistici, denunciando l’accanimento persecutorio nei confronti di mio padre e l’anomalia dell’asta fallimentare in cui i beni aziendali delle società della mia famiglia venivano alienati a valori vili, pretendendo, per di più, di riportare mio padre in carcere, a seguito di un provvedimento manifestamente illegale, adottato dal P.M. di Milano, dr. Targetti, in quanto pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale della Libertà che aveva accolto in prima istanza l’opposizione del P.M. alla concessione della custodia domiciliare, in luogo di quella in carcere (**Docc. 53 - 58**).

Nel corso degli anni della mia adolescenza siamo rimasti sempre più soli e isolati, sopravvivendo, dopo l’assurda sentenza di fallimento e accusa di presa “bancarotta”, con un **sussidio alimentare**, erogato dalla stessa procedura fallimentare, di Lire 500.000 mensili (pari ad attuali € 258,23), venendo, altresì, mio padre ammesso, per difendersi, al **Patrocinio a spese dello Stato**, anche nell’ambito del giudizio penale, recentemente conclusosi con la conferma della condanna. Stato di accertata povertà, che rende, perciò, palesemente illogica ed ingiusta l’accusa di bancarotta e la successiva condanna a 3 anni e mesi 4 di reclusione, intervenuta a distanza di ben oltre 22 anni dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento di un piccolo imprenditore (**Doc. 59**).

Lei, forse, si meraviglierà, Sig. Presidente, del fatto che, come risulta dall’epigrafe della presente Domanda di Grazia, la sottoscritta **Alice Palau Giovannetti**, figlia naturale

riconosciuta di Pietro Palau Giovannetti, ha assunto le generalità di Castaldi Helen Gelsomina, mutando quindi sia il nome che il cognome, a ciò spinta dal timore di subire pregiudizi e/o ritorsioni di qualsiasi natura e tipo, a causa e per l'effetto di un cognome ormai troppo scomodo da portare e delle minacce che io stessa in più occasioni ricevetti, durante la mia permanenza nell'immobile di Via Zenale 9, trasformato in un cantiere, dove vivevamo assediati dalle ruspe e da continue pressioni e molestie, volte ad indurci, con ogni mezzo, a rilasciare la nostra abitazione, e ad abbandonare le cause in corso, rinunciando al titolo di promissari acquirenti.

Minacce ricevute anche da Astrid Fischer, nei cui confronti, mentre cercava di rientrare a casa la sera, furono indirizzati colpi d'arma da fuoco, ad opera di tale Francesco Speciale, proveniente da Mazara del Vallo, uomo di fiducia dell'Ing. Virginio Battanta¹, vicino a Mario Chiesa², che in più occasioni aveva aggredito mio padre, affermando, senza mezzi termini, che «*tra 10 anni non ci sarebbero state più neppure le sue ossa*», così creando un clima di paura e di continuo allarme, alimentato dalle quotidiane intimidazioni e dal vuoto di tutela giurisdizionale in cui eravamo costretti a vivere.

Le diverse azioni penali, civili e amministrative relative all'immobile di Via Zenale 9, in Milano, di cui la mia famiglia rivendicava la proprietà, sono state, infine, insabbiate e/o archiviate, revocando il sequestro penale a suo tempo disposto, senza, neppure, riconoscerci alcun indennizzo, nonostante l'offerta di Lire 1.500.000.000, il cui assegno mio padre consegnò al P.M. Antonio Di Pietro, quale prova del tentativo di acquistarne il silenzio e indurlo a desistere dall'intento di ottenere giustizia alla luce del sole.

E, se ciò non bastasse, senza alcuna indagine, le denunce sporte a carico di ex difensori, controparti e magistrati, sono state del tutto anomalamente ritorte contro mio padre, accusato e condannato per “diffamazione, calunnia e oltraggio”, seppure si sia limitato ad esporre i fatti, senza profferire alcuna offesa, come risulta dalle molteplici sentenze assolutorie, per fatti connessi e spesso identici, in oltre 20 anni di battaglie giudiziarie, nel corso dei quali ha unicamente cercato di fare valere, in tutta buona fede, con mezzi

¹ Virginio Battanta, pluripregiudicato, all'epoca ritenuto uno dei costruttori più potenti di Milano, ben introdotto a Palazzo Marino, che acquistava vecchi palazzi in zone centralissime, per poi attraverso le sue aderenze negli ambienti politico-affaristici milanesi, modificare le destinazioni d'uso, allontanare gli inquilini e ristrutturare, riuscendo in tal modo a lucrare profitti elevatissimi.

² Ex Presidente del Pio Albergo Trivulzio, nome simbolo di Tangentopoli, dalle cui confessioni partì l'inchiesta mani pulite, svelando un sistema di intrecci corruttivi tra politici e imprenditori dei principali gruppi industriali, tra cui l'immobiliarista Battanta, ai cui colloqui, come riferito dalla segretaria ai magistrati, non poteva assistere neppure lei, precisando che, in tali incontri, strettamente riservati, veniva “accesa la radio ad alto volume”.

legali, e solo ricorrendo alla legge, i diritti, le ragioni e gli interessi della sua famiglia [Cfr. **Sentenze - All. da A) ad I) – Docc. da 13 a 32**].

Lo stesso dicasì per quanto attiene le azioni per concorrenza sleale intentate da mio padre e da mio nonno, anche con riferimento alla proprietà dei marchi d'impresa, relativi alla primogenitura del “*I° Rally Internazionale dalle Alpi agli Urali*” e della “*Parigi-Milano-Pechino*”, registrati presso l’O.M.P.I. di Ginevra (l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) che, anche in questo caso, sono state insabbiate e/o archiviate o paralizzate dall’illegitimo intervenuto fallimento, prima della s.a.s. Classic Cars e di mio padre, in proprio, quale amministratore unico, eppoi, alcuni anni dopo, della Classic Cars Co. International s.r.l.

Ciò, occorre ribadire, senza alcuna indagine in nostro favore sulle cause del procurato dissesto della società facente capo a mio nonno Alberto Palau Giovannetti, artatamente provocato dall’apprensione al fallimento della s.a.s. Classic Cars, dei beni di esclusiva pertinenza della Classic Cars Co. International s.r.l., soggetto terzo e completamente estraneo alla procedura fallimentare, non assoggettata a procedure concorsuali di sorta e/o a dichiarazioni estensive del fallimento, nei confronti della quale, infatti, non risulta essere mai stato emesso alcun idoneo e formale provvedimento in tal senso, risolvendosi le attività poste in essere in danno della stessa dall’organo fallimentare, in una indebita ingerenza nell’esercizio delle libertà d’impresa.

Situazione, la cui dubbia legittimità rendeva, pertanto, non manifestamente infondate e/o calunniouse le censure mosse da mio padre all’operato degli organi fallimentari, degli ex difensori e dei magistrati inquirenti e giudicanti che, a suo avviso, avrebbero favorito il disegno di estromettere dal mercato le aziende riferibili alla nostra famiglia, risultando di conseguenza, le pesanti condanne ripetutamente inflittegli, per complessivi 9 anni, mesi 3 e gg. 25 di reclusione, del tutto inique e gravose, sia rispetto all’esiguità dei fatti contestati, privi di qualsiasi pericolosità sociale sia se commisurate alle pene previste per delitti di ben più grave entità, quali quelli contro la persona o la sicurezza pubblica, i cui limiti edittali sono spesso di gran lunga inferiori alla condanna inflitta a mio padre, come complessivamente considerata, senza riconoscergli, neppure, l’alto valore sociale, per avere agito per fini di giustizia, né le attenuanti generiche, né tantomeno il vincolo della continuazione tra i reati ascritti, come di seguito elencate e meglio specificate [Cfr. **Sentenze - All. da A) ad I) - Elenco Atti**].

II

A seguito di tali eventi, a carico di mio padre, seppure persona di elevati valori morali e rispettosa della legalità, tanto da aver dedicato la sua stessa vita alla tutela dei soggetti più deboli e alle persone in stato di bisogno, vittime di prevaricazioni e abusi giudiziari, quale fondatore delle Associazioni *no profit* “Movimento per la Giustizia Robin Hood” e “Avvocati senza Frontiere”, sono state, perciò, emesse una serie di ingiuste quanto **gravose sentenze definitive** di condanna, ammontanti, come detto, a ben **9 anni, mesi 3 e gg. 25 di reclusione**, a fronte delle quali sono state inflitte le seguenti pene detentive, parzialmente scontate mediante custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, nonché in affidamento ai servizi sociali, ed oggetto di più provvedimenti di cumulo [NN. 1240/04 e 978/06, R. Cumuli n. 5/07, Procura Brescia, in data 10.11.04 e 15.1.07 e concessione di indulto ex lege n. 241/06, con provvedimento in data 23.10.2006], avverso alcune delle quali il difensore di mio padre si riserva, altresì, di proporre ricorso per revisione ex art. 629 c.p.p. e impugnazione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 6 § 1, ritenendo non degno di un Paese civile e del tutto immorale privare della libertà personale una persona per bene, animata da puro spirito di giustizia, che da oltre 30 anni si batte con metodi non violenti e le sole armi della critica e della denuncia legale, a tutela della legalità, contro mafie e corruzione:

- a) **Sentenza Corte d’Appello Milano**, n. 4263, in data 21.7.2000 (R.G.A. 117/2000), confermativa della sentenza 07.10.99, della Pretura di Milano (R.G.N. 5524/99), irrevocabile il 2.5.2001, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data, per il reato di cui all’**art. 337 c.p.**, commesso in Milano, in data 1.10.99.

Condanna a mesi 4 di reclusione (presofferto gg. 1), per avere, asseritamente, “*colpito col bastone di una bandiera, nel corso di una manifestazione di protesta svolta da aderenti alla Associazione Robin Hood nei pressi di Palazzo di Giustizia di Milano, il M.llo Vicinelli, intervenuto unitamente ad altri militari, per verificare che i cartelli affissi dai manifestanti, non si trovassero nello spazio compreso tra gli scalini di accesso al Tribunale e la recinzione esterna, dove non era consentito per ragioni di sicurezza*”;

- b) **Sentenza Corte d’Appello Brescia**, n. 782/03, Reg. Sent., in data 09.05.03, R.G. 5/02, confermativa della sentenza 21.01.00 del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 15.10.04, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data, per l’ipotesi di cui all’**art. 368 c.p.**, commesso in Milano in data 30.06.1994.

Condanna ad anni 1 mesi 4 di reclusione, “perché con dichiarazione verbalizzata nel corso dell’udienza dinnanzi al Tribunale di Milano nella causa civile tra l’avv. Francesco Nicolosi e la Classic Car Co. International .S.r.l, di cui il Palau era legale rappresentante, pur sapendola innocente, incolpava del reato di falso in atto pubblico, il Giudice istruttore dr.ssa Gentile, accusandola in particolare di aver impedito al teste Candiago Francesco, che deponeva nella causa suddetta, di rendere dichiarazioni al fine di danneggiare la società da lui rappresentata”;

- c) **Sentenza Corte d’Appello Brescia**, in data 09.05.2003, R.G. 19/02, confermativa della sentenza 12.04.2000, della Pretura di Brescia, divenuta irrevocabile in data 15.10.2004, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data, per le ipotesi di cui agli artt. 81, 342, 343 c.p., commessi in Milano in data 20.11.1997.

Condanna a mesi 6 di reclusione convertita in anni 1 di libertà controllata, “perché durante un’udienza collegiale di assegnazione a sentenza della causa civile n. 10198/93 offendeva l’onore ed il prestigio del Tribunale di Milano, organo riunito in collegio, nelle persone di Meli Biagio, Monti Edoardo e Peschiera Annamaria, proferendo le seguenti frasi: il Tribunale è un’associazione per delinquere peggiore dell’associazione di stampo mafioso istituzionale, per soffocare le imprese sane e favorire le lobby politiche affaristiche”;

- d) **Sentenza Tribunale di Brescia**, del 06.10.2000, R.G. 1231/99, irrevocabile il 28.2.06, per il reato di cui all’art. 340 c.p., commesso in Milano in data 07.02.1995.

Condanna a gg. 15 di reclusione, perché, dopo il rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato (si trattava del padre di Pietro Palau Giovannetti), asseritamente “turbava la regolarità di una pubblica udienza della IV Sezione penale del Tribunale di Milano, urlando frasi senza alcun senso logico”;

- e) **Sentenza Corte d’Appello Milano**, n. 4424, del 25.10.01, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 4.10.2001, divenuta irrevocabile in data 16.12.2002, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data (R.G. n. 43394/01).

Condanna a mesi 4 gg. 10 di reclusione, pena sospesa (art. 163 c.p.), per le ipotesi di cui agli artt. 110, 633 e 81 c.p., nonché agli artt. 110, 337, 62 bis c.p., asseritamente commessi in Milano, sino al 12.9.1996, ritenuta la continuazione tra gli stessi, in quanto considerato responsabile “d’invasione arbitraria dei locali di proprietà della srl Garage Viareggio siti in C.so S. Gottardo 21 Milano, nonché per reati di resistenza a pubblico ufficiale consumati nella prima di dette occasioni come pure in occasione del rilascio forzoso dell’appartamento di Via Zenale, in Milano di cui il Palau era conduttore”;

- f) **Sentenza Corte d'Appello Milano**, n. 636, in data 16.2.06, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano, in data 24.03.2003, irrevocabile il 07.03.2007, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 34885/07, per l'ipotesi di cui all'**art. 368 c.p.**, commesso in Milano, in data 08.06.1991. **Condanna ad anni 2 di reclusione**, in quanto ritenuto responsabile del reato ascritto, per aver assolutamente incolpato: “*con denuncia in data 8.6.91 presentata alla Procura della Repubblica di Milano, sapendoli innocenti, una pluralità di avvocati ed esercenti la professione legale di reati di infedele patrocinio e di abusivo esercizio della professione, di frode processuale, falsità ideologica ed altri reati, tra cui in particolare il reato di abuso di ufficio attribuito al presidente p.t. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, a suo dire non intervenuto a sanzionare le già denunciate violazioni di regole deontologiche forensi, in relazione al contenzioso giudiziario promosso negli anni precedenti da esso stesso Pietro Palau Giovannetti attinente vicende imprenditoriali dell'azienda Classic Cars da lui amministrata e facente capo alla sua famiglia, resa oggetto di asserita indebita opera di boicottaggio economico giudiziario ovvero di concorrenza sleale di tipo parassitario*”;
- g) **Sentenza Corte d'Appello di Brescia**, n. 1712/06 (Reg. Sent.), in data 1.12.2006, in parziale riforma delle sentenze 1.2.2002, 28.2.2002, 14.5.2002, 14.11.2002, 7.4.2003, emesse dal Tribunale di Brescia, irrevocabile il 4.12.2007, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data. **Condanna a mesi 11 di reclusione**, per le ipotesi di cui agli **artt. 81, 595, 337, 612, 581, 343, 336, c. 2, 594 c.p.**, commessi fino all'8.3.2000, per avere assolutamente offeso l'onore ed il prestigio di alcuni magistrati – fatti tra il 1995/1999.
- h) **Sentenza Tribunale di Brescia** n. 951/08, depositata il 23.4.2008, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia, in data 05.02.2009, irrevocabile in data 24.09.2009, a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione. **Condanna a mesi 6 di reclusione**, per l'ipotesi di cui all'art. 343 c. 1 e 2 c.p., assolutamente commesso in data 15.11.01 “*poiché durante l'udienza offendeva l'onore del magistrato, affermando che il giudice tiene bordone all'Aler, da cui si fa scrivere le ordinanze*”;
- i) **Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1716/10**, depositata in data 26.05.2010, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano, del 28.07.00, divenuta irrevocabile in data 23.10.2014, a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione. **Condanna ad anni 3 e mesi 4 di reclusione**, per l'ipotesi di cui agli artt. 216 c.1 n. 2,

219 c. 2 n. 1, 222 L.F., 81 c.p.v., 337 c.p., asseritamente commessi in data non meglio precisata, come risultante dall'epigrafe della decisione di primo grado.

III

Da un esame anche sommario delle condanne e dei reati ascritti può evincersi trattarsi *prima facie* di fatti cosiddetti «bagatellari» e del tutto controversi, circa il loro effettivo svolgimento, e tra essi concatenati dall'intento legittimo di mio padre, di difendere le attività imprenditoriali della sua famiglia, mediante attività di mera denuncia legale, nelle sedi preposte, nei confronti degli organi fallimentari delegati, di suoi ex legali e di magistrati che a vario titolo avrebbero, a suo avviso, favorito il disegno di estromettere le aziende di famiglia dal mercato; e, comunque, di “*reati ideologici*” – [se tali possono considerarsi] – di lieve entità, **privi di qualsiasi pericolosità e allarme sociale**, anche in relazione alla più recente **pesante** condanna ad **anni 3 e mesi 4** di reclusione, di cui all'allegato I), **per fatti risalenti a ben oltre 22 anni fa**, afferenti la dichiarazione di fallimento della ditta artigiana di cui era titolare.

Reati che mio padre, in effetti, non ha peraltro mai commesso, essendosi limitato lungo tutto questo arco di tempo, a cercare di provare la sua innocenza dalle accuse di presa “*diffamazione, calunnia, oltraggio e resistenza*”, derivanti dalle sue stesse inesamate denunce, afferenti i molteplici abusi subiti dalla nostra famiglia, spogliata di tutti i propri beni, in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, circa l'assoggettabilità, quale piccolo imprenditore, a sentenza dichiarativa di fallimento.

Al riguardo, per quanto possa occorrere, ritengo utile ricordare che lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Favalli, ebbe vanamente a richiedere l'**annullamento** della sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 636/06, di condanna a 2 anni di reclusione per presa “*calunnia*”, nei confronti di alcuni avvocati di Milano (**All. F e Fbis**), rimanendo le sue conclusioni inopinatamente disattese dalla Corte.

Ciò, altresì, senza considerare che l'intervenuta prescrizione è applicabile, in ogni stato e grado, anche di ufficio, come affermato da costante giurisprudenza, secondo cui l'istituto della prescrizione prevale persino sulle ulteriori cause di nullità: “*il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrono contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, si dia prevalenza alla prima*”³.

³ Cass. 21459/08

D'altronde, nel caso di specie, la stessa Sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 636/2006, pur infliggendo l'iniqua condanna ad anni 2 di reclusione per il preteso reato di "calunnia", dava atto nella propria motivazione, che l'imputato, con l'applicazione della imminente prescrizione si sarebbe guadagnato ... "*la certezza della impunità*" (cfr.: p. 16 – **All. F**), mentre, in sede di legittimità, pur essendo stato il ricorso proposto dichiarato ammissibile e giudicato in udienza pubblica, nonostante - *ut supra* – che il rappresentante della Pubblica Accusa avesse concluso per l'annullamento della sentenza, il Collegio giudicante non ha tenuto in alcun conto la maturata prescrizione.

Inoltre, neppure è stato tenuto conto, che in ordine alle medesime ipotesi di reato ex art. 368 c.p. e relative denunce, mio padre era **già** stato **assolto** dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1633/04 (**Doc. 13**), con la quale il Tribunale testualmente afferma: "*Palau deve essere prosciolto dal reato ascritto per carenza dell'elemento soggettivo ... l'accusa non ha chiesto né prodotto alcuna prova idonea a dimostrare l'elemento soggettivo del reato ... in assenza di tale prova, non è possibile escludere che il Palau, in una vicenda giudiziaria che, dal quel poco che si può desumere dall'esposto, appare complessa e controversa, si possa essere raffigurato, di essere oggetto delle condotte denunciate, ritenendo l'effettiva esistenza di esse ... in assenza di elementi per provare l'esistenza dell'elemento soggettivo costitutivo del reato, non può che pronunciarsi assoluzione per carenza di detto elemento soggettivo*".

Fatti, tali, quindi, da non giustificare le gravose condanne inflitte, che appaiono, perciò, del tutto sproporzionate rispetto alla lievità dei reati ascritti, i cui giudizi, occorre, altresì, far rilevare si sono, tra l'altro, svolti in violazione delle norme sul giusto processo, e, segnatamente, con particolare riferimento: (i) alla ingiustificata omessa applicazione dell'istituto della continuazione ai reati ascritti, palesemente uniti tra loro dal medesimo vincolo, afferente l'intento di mio padre di ottenere giustizia, denunciando gli abusi giudiziari subiti prima in sede fallimentare e, poi nelle altre competenti sedi giurisdizionali, ove in tutta buona fede aveva cercato di fare valere le proprie ragioni, senza intendere calunniare nessuno; (ii) alla ingiustificata omessa applicazione del principio del *favor rei*, sia in relazione all'intervenuta *abolitio criminis* dei presupposti del reato di bancarotta, a seguito della novellazione dell'art. 1 R.D. n. 267/1942, che ha modificato *in toto* i requisiti soggettivi richiesti per potere essere assoggettati a procedura fallimentare (facendo, nella presente fattispecie, venire meno il reato presupposto di cui agli artt. 216, 219, 222 L.F., 81 n. 2 c.p.), sia in relazione alla intervenuta prescrizione, applicando la cd. Legge ex Cirielli; (iii) alla omessa

applicazione della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, come richiesto dallo stesso P.M. di udienza, sin dal primo grado; e, quindi **(iv)** alla conseguente omessa applicazione della prescrizione del predetto reato, in tal caso non più calcolabile in anni 22 e mesi 6.

Segnalazione quest'ultima che, pur rispettando come mio padre le decisioni irrevocabili intervenute, ritengo utile portare all'attenzione della S.V. Ill.ma, al fine di evidenziare, come appaia particolarmente iniquo e non accettabile condannare, dopo oltre 22 anni, un piccolo imprenditore, per fatti che **non sono più preveduti come reato**. E, risultanti, peraltro, invero, del tutto insussistenti, anche nella previgente formulazione della legge fallimentare, stante la natura di azienda artigiana e l'esiguità del credito azionato in sede fallimentare, pari ad € 516,00, somma che oggi, neppure, legittimerebbe la proposizione di un'istanza di fallimento, stante l'intervenuta modifica legislativa del 2006, in base alla quale (art. 15 ult. comma L.F.) *“non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00”*.

Ciò, anche alla luce della richiamata modifica dell'art. 1 L.F., per cui non sono più soggetti a dichiarazione di fallimento gli imprenditori che, **come nel caso di mio padre:** *“nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, ovvero abbiano realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ovvero abbiano un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”*.

In proposito, per quanto possa occorrere, ai fini della valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base della Domanda di Grazia, si rileva come la giurisprudenza penale, pur con alcuni contrasti interpretativi, abbia già avuto modo di sancire che: *“poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo del delitto di bancarotta, non vi è dubbio che la "mutatio legis" in ordine alla fallibilità dell'imputato si rifletta sulla stessa sussistenza del reato”*.

Con la conseguenza che, se, per scelta del legislatore, l'elemento costitutivo di un reato cambia configurazione del corso del giudizio penale, non vi è dubbio che di tale *"jus novum"* debba tener conto il giudice, in qualsiasi stato o grado si trovi il procedimento.

“Pertanto, se da un lato la norma transitoria di cui all'art. 150 D.Lgs. n. 5/2006 regola, dal punto di vista procedurale, le procedure concorsuali pendenti al momento della entrata in vigore, dall'altro, nel silenzio della legge, **non rende ultrattivo** lo *status* di imprenditore "fallibile", in base alle norme previgenti e non impedisce quindi al giudice di applicare l'art. 2 c.p., la cui *ratio* è evidentemente quella di evitare che sia sottoposto a sanzione penale (o a sanzione penale più severa) un soggetto che alla luce della nuova normativa non sarebbe punibile” (Cass. n. 43076/07).

Tutto quanto sopra esposto non ha trovato debito riscontro nelle sopra ricordate gravose pronunce di condanna, per cui mio padre, allo stato, si trova esposto al pericolo imminente di venire tratto in arresto e tradotto in carcere, avendo pene residue da scontare **superiori ad anni 5**, con la conseguente non applicabilità dei benefici previsti dalla legge c.d. “svuota carceri” (21 febbraio 2014, n. 10).

Situazione che appare del tutto paradossale, anche alla luce delle sanzioni europee a carico dello Stato italiano, per sovraffollamento delle carceri e della *ratio* della citata legge “svuota carceri”, la quale, pur consentendo la liberazione anticipata di svariate migliaia di detenuti, anche per fatti di criminalità organizzata, non può venire applicata al caso di mio padre, che non ha mai commesso alcun crimine, residuando a suo carico, dagli originari 9 anni, mesi 3 e gg. 25 di reclusione, una pena di **5 anni e 2 mesi**, per fatti di natura ideologica privi di qualsiasi gravità e rilevanza, che finirebbe, all’età di 62 anni, per distruggergli la vita e compromettere irrimediabilmente, il suo stato di salute, già precario e provato da oltre 22 anni di battaglie giudiziarie.

Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che mio padre è stato sottoposto ad **oltre 1000** procedimenti penali, di cui **ben 126**, solo davanti alla Suprema Corte di Cassazione (**Doc. 60**), per cui si sono rese necessarie svariate migliaia di udienze, senza contare quelle in sede civile e fallimentare, che ne hanno logorato lo spirito e minato il fisico, risolvendosi la sola lungaggine dei procedimenti, con particolare riguardo a quello fallimentare, aperto da oltre 22 anni – [all’origine di tutte le vicende oggetto di plurime denunce da parte sua e delle relative conseguenti condanne] -, **in un’ingiusta condanna suppletiva e anticipata di fatto**, peraltro non prevista da nessuna legge.

Allo stato, occorre precisare che mio padre ha già subito la carcerazione e gli arresti domiciliari, per un totale di **oltre 9 mesi**, nel corso dei quali ha continuato, sino ad oggi, le sue attività umanitarie e giornalistiche, sia quale Presidente della rete legale “Avvocati senza Frontiere”, sia quale Direttore Responsabile del periodico on line “la Voce di Robin Hood”, a carattere tecnico-giuridico, registrato presso il Tribunale di

Milano dal 26.1.2000 (**Docc. 61 e 62**), avendo ottenuto l'affidamento ai servizi sociali, per due volte consecutive, da parte del competente Tribunale di Sorveglianza, con collocazione presso l'Associazione da egli stesso presieduta (**Docc. 63 e 64**).

Inoltre, giova rilevare che, in tutti questi anni, mio padre è stato assoggettato all'arbitraria restrizione della libertà di espatrio, tanto da aver dovuto ricorrere prima al T.A.R. Lombardia, poi al Consiglio di Stato ed, infine, alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo, per riuscire ad ottenere il rinnovo del passaporto, che gli era stato negato dalla Questura di Milano, già nel 2005, seppure all'epoca non ancora assoggettato ad alcuna sentenza definitiva di condanna idonea a limitare la predetta libertà individuale, diniego del passaporto, quindi, del tutto ingiustificato che minava alla base la stessa attività di *Human Rights Defender*.

Da ultimo, ritengo doveroso segnalare che, nel contesto di tali attività di denuncia e procedimenti penali che ne sono scaturiti, mio padre è stato altresì, **addirittura sottoposto a perizia psichiatrica forense**, nell'ambito del procedimento R.G. N. 707/96, per gli attribuiti reati di “diffamazione e calunnia”, da parte del Tribunale di Torino, senza che l'ufficio giudiziario abbia **mai** svolto alcuna indagine in suo favore, in relazione alla denunciata e comprovata sottrazione dall'Ufficio del Registro di Torino dell'originale della sentenza N. 9212/12 resa in favore della Classic Cars International srl, nell'ambito di un giudizio per concorrenza sleale e violazione di marchio e insegna, giungendo ad una pronuncia di condanna, benché il perito nominato nel caso di specie avesse concluso nel senso che “*dal materiale agli atti non è rilevabile un consistente dubbio sulle condizioni psicopatologiche del Palau*”. Condanna, infine, come sopra richiamato, revocata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26061/05 (**Doc. 22**).

IV

Tutto quanto sopra, senza che venisse riconosciuto nelle predette sentenze di condanna, l'alto valore sociale delle attività di “*Human Rights Defender*”, tributate a mio padre, oltre che dalla Fondazione Kennedy e da altre Autorità nazionali ed internazionali, come sotto elencate, anche, come detto, da parte dello stesso Tribunale di Sorveglianza, che ebbe già in precedenza ad affidare mio padre ai servizi sociali, collocandolo presso l'associazione da lui stesso presieduta e diretta, denominata “Avvocati senza Frontiere”, che si adopera, senza perseguire alcuno scopo di lucro o finalità politiche, a tutela della legalità, contro ogni forma di abuso, offrendo tutela legale ai soggetti più deboli, in stato di bisogno (**Docc. 9, 10, 11, 12**), come si evince anche dai recenti progetti umanitari approvati dalla Regione Lombardia, aventi ad oggetto la tutela delle donne vittime di

abusi e violenze, denominato “**S.O.S. Donne Senza Frontiere**”, nonché altro progetto, in una con altre due associazioni no profit, denominato “**Futuro – forze unite e tempo utile per il ricovero ospedaliero**”, a supporto di malati di immunodeficienze primitive (**Docc. 65, 66**).

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha riconosciuto che i cosiddetti "precedenti penali" ascritti a mio padre, "*concernono sostanzialmente situazioni e contesti legati ad iniziative sociali quali quelle patrociniate dal Movimento per la Giustizia Robin Hood*" e con tale provvedimento in data 15.01.2013, di affidamento in prova ai servizi sociali, presso la sede della Associazione da lui fondata e diretta, ne hanno di fatto riconosciuto l'alto valore morale e sociale, come già acclarato nel precedente analogo provvedimento in data 16.5.2005, in cui si dà atto, come anche documentato dalla Relazione socio-familiare, che, successivamente alla commissione dei reati a lui ascritti, si dedica allo svolgimento di attività lavorativa e di volontariato" (**Docc. 63 e 64**).

Attività che la Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, fondata da mio padre, può oggi svolgere con pieno diritto, solo grazie ad una lunga battaglia giudiziaria, che, anche in quel caso, diede origine a ricusazioni, esposti e denunce, battaglia all'esito della quale, l'Associazione ottenne il riconoscimento e l'iscrizione quale Ente *no profit* nella sezione B (civile) del Registro del Volontariato della Regione Lombardia -, si noti bene -, **con effetto retroattivo dal 1998**, in forza di due sentenze del T.A.R., di cui una per **obblighi di fare, con nomina di Commissario ad acta**, stante la pervicace quanto illegittima resistenza della Regione Lombardia, ad adeguarsi al dettato della Giustizia Amministrativa (**Docc. 2 e 2bis**).

A fronte di tale impegno, con il patrocinio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite di Ginevra, l'U.N.E.S.C.O. di Parigi, la Commissione Europea, l'U.N.I.C.E.F., Alitalia, e altre autorità nazionali e internazionali, negli anni 1997-1999, mio padre ebbe, tra l'altro, a promuovere la mostra umanitaria "Pittori contro la guerra", "Artisti per la Pace", presso la sede nazionale dell'Associazione, in Via Dogana 2, Milano, a cui aderirono le maggiori Accademie di Belle Arti di tutta Europa, Provincia Milano, Regione Lombardia, Governo della Croazia e oltre 400 artisti da tutto il mondo (**Cfr. Docc. 67, 68, 69, 70, 71**).

Ciò nonostante tale prestigiosa mostra è stata poi smantellata dalla Polizia Municipale, che pretendeva a nome e per conto del Comune di Milano la restituzione dei locali sede dell'Associazione, già negata da due sentenze una del Pretore e altra in sede di gravame

del Tribunale di Milano, passate in giudicato, come si può evincere dalla ricostruzione dei fatti pubblicata nel n. 0 de “la Voce di Robin Hood” (**Doc. 72**).

Comportamenti di fatto e questioni di diritto che hanno dato luogo a svariate iniziative, denunce, legittime manifestazioni di protesta e raccolta di firme, con tavoli e banchetti, per la restituzione della sede dell’Associazione e delle opere d’arte oggetto di spoglio, ovvero ai soprarichiamati procedimenti e ripetute condanne a carico di mio padre, che hanno riguardato la tutela di interessi diffusi ed anche le posizioni soggettive di gruppi di cittadini, quali gli assegnatari degli alloggi popolari dell’A.L.E.R. Milano (**Doc. 73**), nonché di singole vittime di usura, abusi e/o ingiustizie, come nel caso del Cancelliere Dirigente della Corte d’Appello di Milano, di cui hanno dato anche ampia notizia gli organi di stampa (**Docc. 74 e 75**) .

Attraverso "S.O.S. GIUSTIZIA", sportello che offre orientamento e assistenza legale alle persone meno abbienti, mio padre, ha infatti seguito migliaia di casi, costituendosi anche in giudizio, come associazione no profit, nei processi di maggiore rilevanza sociale, a tutela di interessi diffusi, quali, ad esempio, da ultimo, tra i più rilevanti, quello di Vallo della Lucania, nei confronti dei medici ed infermieri che, colposamente, hanno provocato dopo 4 giorni di atroce agonia, la morte di Francesco Mastrogiovanni, sottponendolo a un disumano T.S.O. legato mani e piedi ad un letto di contenzione⁴. Caso che Ella, Sig. Presidente, ricorderà, avendo ricevuto al Quirinale la famiglia Mastrogiovanni, insieme ai famigliari di Stefano Cucchi e altre vittime di casi emblematici di abusi giudiziari.

V

Tra i tanti riconoscimenti e attestati di stima pervenuti a mio padre sia da pubbliche Autorità, tra cui quello del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro della Giustizia (**Doc. 76**) sia tramite i *social networks*, a seguito dell’impegno civile profuso negli anni, in favore di soggetti deboli, a mero titolo esemplificativo, riporto integralmente l’attestato di solidarietà indirizzatoLe, Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica, da parte di una giovane giurista, la Dr.ssa Guia Bisestri (**Doc. 77**):

*“Signor Presidente,
mi appello alla S. V. Ill.ma nella sincera speranza che queste mie poche righe sappiano toccare il Suo cuore di combattente per la libertà, di garante della legalità, di fermo oppositore delle ingiustizie sociali, dei fascismi e delle mafie vecchie e nuove.*

⁴ <http://www.lavocedirobinhood.it/Articolo.asp?id=262&titolo=BASTA PROCESSI FARSA! DA L'AQUILA A CUCCHI A FRANCO MASTROGIOVANNI. PETIZIONE PER L'INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA IN ITALIA>

Mi appello al cuore di chi ha condiviso la lotta per la liberazione della nostra amata Repubblica dall'oppressione della tirannide, dell'annullamento di ogni libertà e legalità, con quello stesso spirito di servizio e sacrificio condiviso dal mio bisnonno Alfredo Andreasi Bassi, medaglia d'oro al valor civile per la lotta partigiana combattuta, morto per la Patria fucilato senza alcuna pietà.

Al cuore generoso dello statista che pensa davvero alle future generazioni.

Ebbene Signor Presidente, lo stesso cuore batte nel petto di Pietro Palau Giovannetti, lo stesso spirito di servizio e sacrificio muove Pietro Palau Giovannetti nella profonda e consapevole missione di difendere i più deboli, sentendo profondamente nel cuore le sofferenze che affliggono tanti italiani, caricando sulle proprie spalle la lotta avverso un nemico forse ancor più infido di quello che la S.V. Ill.ma e mio nonno Alfredo conoscete.

Dicevo forse ancor più infido perché quel nemico che combatteste aveva un nome ed un cognome e le squadracce al suo disumano servizio avevano una divisa inconfondibile, mentre le mafie, la corruzione, l'indifferenza e il disprezzo sociale, come è tristemente noto, sanno rendersi invisibili, sfuggenti, viscidi.

Signor Presidente, Pietro Palau Giovannetti, come me, ha ben compreso che male e bene, oscurità e luce, sono due facce della stessa medaglia, che l'uno non potrebbe esistere senza l'altro, ma ha scelto, come la S.V. Ill.ma, come me, come tante altre persone di buona volontà, di impegnarsi con fermezza per combattere quei "poteri forti" che disamorano lo spirito, di scuotere le coscienze perché gli individui scelgano di creare valore per se stessi e per le future generazioni.

Il cuore di Pietro Palau, del Movimento per la Giustizia Onlus da lui fondato, del network di Avvocati Senza Frontiere e dei volontari che vi partecipano, non si accontenta di mandare un sms solidale quando in Emilia la terra trema, ma carica 2 auto per portare fisicamente solidarietà; questo cuore non si sente soddisfatto se non ha fornito la migliore assistenza a chi non ha mezzi o a chi ha la sfortuna di incontrare sul proprio cammino avvocati inetti o fedifraghi; questo cuore soffre quando il buon diritto delle persone cui viene prestata assistenza viene calpestato, ancor più quando le stesse persone si disamorano verso le istituzioni e si affievolisce in loro l'amor patrio.

Signor Presidente, sono una semplice cittadina, ho 33 anni, mi sono laureata in giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano quando ne avevo 23, ho collaborato con studi legali di eccellenza ed ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza del sopruso, del clientelismo, della disparità uomo-donna.

Di fronte a certe ingiustizie - forse di poco conto rispetto a quelle che la S.V. ha dovuto affrontare - ho sempre pensato a cosa avrebbe fatto mio nonno Alfredo ed ho scelto di reagire, di non tacere. Nel mio piccolo anch'io ho pagato e nel mio piccolo anch'io non ho potuto godere dei frutti delle mie battaglie. Ma altri ne hanno potuto godere ed il mio "coraggio" è stato di esempio per tanti ragazzi che si trovavano nella mia stessa condizione. Questa non mette il pane in tavola, ma ne vado fiera.

Pietro Palau Giovannetti, a ben altri livelli, ha fatto la stessa scelta: reagire, essere d'esempio, con la forza e la perseveranza di un salice che si piega ma non si spezza.

Le domando, Signor Presidente, stiamo combattendo contro i mulini a vento come Don Chisciotte?

Partigiani, il Reverendo Luther King, il Mahatma Gandhi, le Suffragette, si saranno posti la medesima domanda? E se non avete avuto quel sogno? E se non avete combattuto quelle battaglie?

Se la S.V. in cuor Suo, come io credo e spero, si pone gli stessi interrogativi, ed a ragion veduta conclude ringraziando ii cielo per quegli uomini e donne che non hanno rinunciato ai propri ideali, mi appello a quel cuore, a quello spirito affinché Pietro Palau Giovannetti possa proseguire la propria opera.

Affinché un cittadino che non vanta natali illustri o un'illustre protettorato non debba sentirsi invisibile. Affinché quello stesso cittadino possa testimoniare tra la gente che non siamo soli, che ii Padre della Repubblica, come ogni buon padre, veglia su di noi e riconosce il giusto.

Ringrazio la S.V. per l'attenzione che vorrà riservare a queste mie righe, pregandoLa di accogliere la domanda di grazia in favore di Pietro Palau Giovannetti.

Con i miei più rispettososi ossequi. Guia Bisestri, Via Salasco 5, 20136 – Milano”.

VI

Confido pertanto, rispettosamente, Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica, che, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, Ella ritenga concedibile il provvedimento di clemenza individuale richiesto, sotteso a mitigare od elidere il trattamento sanzionatorio fissato nelle decisioni dei giudici, in presenza di eccezionali esigenze umanitarie: infatti, la grazia deve potersi ritenere concedibile quando il senso di umanità cui le pene debbono ispirarsi, sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona e sotto quello della emenda, non può essere garantito, ricorrendo agli strumenti ordinari apprestati dal sistema penale e dall'ordinamento penitenziario (artt. 2 e 27 comma 3 Cost.).

Il caso di specie di mio padre, infatti, a mio sommesso avviso, integra i contenuti della peculiarità umanitaria richiesta ai fini della concessione del provvedimento di clemenza individuale, attesi, innanzitutto, la risalenza nel tempo dei fatti attribuiti (oltre 22 anni), l'esiguità dei capi di imputazione e la sproporzione tra essi e le condanne che ne sono seguite, l'età del soggetto (62 anni), il contesto storico nel quale si sono determinati i fatti, nonché quello personale e familiare, e, da ultimo, l'assoluta assenza di pericolosità sociale del condannato, così come, del resto, ripetutamente acclarato e confermato dai competenti Tribunali di Sorveglianza (Milano e Brescia).

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 681, co. 1°, c.p.p., sulla base della documentazione allegata, nonché di tutti gli elementi utili da acquisirsi per tramite degli Uffici competenti, la sottoscritta Castaldi Gelsomina Helen, nella qualità di figlia, unitamente ad Enrica Civelli, quale convivente *more uxorio* di Pietro Palau Giovannetti, nonché agli Avvocati Umberto Fantini e Paolo Princivalle del Foro di Milano

CHIEDE

IN VIA PRELIMINARE

Ai sensi dell'art. 147 c.p., dato atto del pericolo nel ritardo, disporsi il differimento dell'esecuzione della pena, quantomeno in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, divenuta irreversibile in data 22.10.2014, a seguito di sentenza confermativa della Suprema Corte di Cassazione, previa trasmissione degli atti e di copia della presente domanda di grazia al competente Tribunale di Sorveglianza di Milano;

NEL MERITO

Ai sensi dell'art. 681 c. 1° c.p.p., che l'Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica voglia concedere la Grazia in favore di mio padre, disponendo la sua immediata liberazione, qualora nelle more fosse stato ristretto in carcere ovvero agli arresti domiciliari.

Gli allegati alla Domanda di Grazia (atti da A ad I e documenti da 1 a 77) ne fanno parte integrante, come di seguito indicati, e vengono depositati, in una con la presente domanda di grazia, corredata da copia dei documenti di identità dei sottoscrittori, presso l'Ufficio per gli Affari dell'Amministrazione della Giustizia Comparto Grazie.

ELENCO ATTI

- a) Sentenza Corte d'Appello Milano n. 4263 in data 21.7.2000 (R.G.A. 117/2000)

- b) Sentenza Corte d'Appello Brescia n. 782/03 Reg. Sent. in data 09.05.03 (R.G. 5/02)
- c) Sentenza Corte d'Appello Brescia, in data 09.05.2003 (R.G. 19/02)
- d) Sentenza Tribunale di Brescia, del 06.10.2000 (R.G. 1231/99)
- e) Sentenza Corte d'Appello Milano, n. 4424, del 25.10.01
- f) Sentenza Corte d'Appello Milano, n. 636/06, confermativa della sentenza 24.5.2003, del Tribunale di Milano e sentenza Corte di Cassazione n. 34885/07
- g) Sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 1712/06 (Reg. Sent.), in data 1.12.2006
- h) Sentenza Tribunale di Brescia n. 951/08, depositata il 23.4.2008
- i) Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1716/10, depositata in data 26.05.2010 e Sentenza Corte di Cassazione n. 50346/14, depositata il 2.12.2014 (R.G. 31140/11).

ELENCO DOCUMENTI

- 1) L'Informazione, 30.11.1994, “*Il Generale Cerciello l'aveva querelato, assolto*”;
- 2) Iscrizione Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia del 13.5.1999;
- 2bis) Decreto integrativo a seguito di sentenza TAR Lombardia n. 369/1999;
- 3) “La Repubblica, 10.5.95 – “Iniziata raccolta di firme a favore di Mani Pulite”; L’Incontro n. 4/95, Movimento per la Giustizia, “una petizione contro i corrotti”;
- 4) La Voce, 19.11.1994, Milano, “Un’Associazione milanese estremo baluardo a difesa del Pool mani pulite. Quei Robin Hood contro Biondi;
- 5) N. 3 Articoli, “L’Unità”, 4.2.95, “Vigili sequestrano firme e tavolini a Robin Hood”; “La Voce”, 4.2.95, “I Ghisa contro Robin Hood. Sfrattata da Piazza Duomo l’Associazione che sostiene mani pulite”; “Corriere della Sera”, 4.2.95, “Petizione con rissa”;
- 6) N. 3 Articoli, “La Repubblica” 7.1.98, “Festa della Befana abusiva. In carcere per oltraggio”; “La Repubblica” 9.1.98, “Befana abusiva. Il Pretore libera Palau”, “Corriere della Sera” 23.5.98, “La Corte assolve Robin Hood e critica l’intervento dei vigili”;
- 6bis) Sentenza Corte Appello Milano in data 28.4.98 (R.G.A. 1969/96/P);
- 7) “Il Salvagente” 4.8.94 “C’è un altro decreto che non deve passare” di Pietro Palau;
- 8) “Il Corriere Mercantile”, 13.2.95, “Firme per Mani Pulite” Banchetti aperti a sostegno dei Giudici Milanesi;
- 9) “Vita”, 22.10.2004, “Quando l’avvocato mette i panni di Robin Hood”;
- 10) “Corriere della Sera”, 1.6.2014, “La Città del bene. Porte aperte ai volontari che amano Milano. Non esistono cause perse, gli avvocati che si ispirano a Gandhi”;

- 11) Brochure ottobre 2011 “Oltre 25 anni di impegno a tutela della legalità”;
- 12) Estratto Manuale 2011 Fondazione Kennedy of Europe “Speak Truth to Power”;
- 13) Sentenza Tribunale penale Bologna n. 1633/04 assoluzione dal reato di attribuita “calunnia” perché il fatto non costituisce reato;
- 14) Sentenza Pretura Brescia n. 2249/98 assoluzione perché il fatto contestato ex art. 341 c.p. non costituisce reato;
- 15) Sentenza Pretura Brescia n. 1180/96 assoluzione perché il fatto contestato ex art. 343 c.p. non è previsto dalla legge come reato;
- 16) Sentenza Tribunale Trento in data 7.4.00 R.G.N. 94/00, assoluzione dal reato di attribuita “calunnia” perché il fatto non sussiste;
- 17) Sentenza Tribunale Milano, in data 11.11.97, assoluzione dal reato di attribuita “calunnia” perché il fatto non costituisce reato;
- 18) Sentenza Tribunale Brescia n. 333/93, assoluzione dal reato di attribuita “calunnia” perché il fatto non costituisce reato;
- 19) Sentenza Pretura Milano n. 7455/94 assoluzione perché il fatto contestato ex art. 595 c.p. non costituisce reato;
- 20) Sentenza Tribunale Roma n. 696/94, assoluzione dal reato di attribuita “calunnia” perché il fatto non sussiste per “difetto di dolo”;
- 21) Sentenza Corte Appello Milano n. 1295/96 in data 28.3.96, assoluzione dal reato contestato ex art. 351 c.p. perché il fatto non costituisce reato;
- 21bis) Sentenza Corte Appello Firenze in data 1.2.94, R.G. 542/93, assoluzione dal reato contestato per aver agito in stato di ira al fatto ingiusto altrui;
- 22) Sentenza Corte Cassazione n. 26061/05, che annulla, senza rinvio, sentenza Corte Appello Torino in data 6.5.04, di assoluzione per prescrizione dal delitto contestato di pretesa diffamazione continuata;
- 23) Ordinanza G.E. Tribunale Brescia in data 8.2.2000, R.G. 71/99, di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal P.M. in data 5.11.99;
- 24) Sentenza Pretura Brescia, n. 1907/99, assoluzione dal reato contestato ex art. 343 c.p. perché il fatto non costituisce reato;
- 25) Sentenza Corte Appello Brescia n. 2468/00, assoluzione dal reato contestato ex art. 341 c.p., perché il fatto non costituisce reato;
- 26) Sentenza Corte Appello Brescia n. 1324/99 assoluzione dal reato contestato ex art. 341 c.p., perché il fatto non costituisce reato e per difetto di querela;

- 27) Sentenza Corte Appello Brescia n. 1467/99, assoluzione dal reato contestato ex art. 341 c.p., perché il fatto non costituisce reato e per difetto di querela;
- 27bis) Richiesta archiviazione P.M. dott. Colombo, in data 30.6.1990, non integrando i fatti ascritti nella querela del Sindaco di Milano Paolo Pillitteri alcuna condotta minacciosa ex art. 338 c.p.;
- 28) Richiesta archiviazione Procuratore della Repubblica di Brescia in data 5.4.97, per infondatezza della notizia di reato, relativa alla denuncia per calunnia da parte dei magistrati di Milano, Borrelli Francesco Saverio, D'Anella Cesira, Secchi Ersilio, Urbano Domenico, Bitto Luigi, Bichi Roberto, Grossi Maria Rosaria, Manunta Marco, Salafia Vincenzo;
- 29) Decreto G.I.P. Brescia in data 11.4.97, R.G. 944/97, di archiviazione delle denunce per “calunnia” presentate da vari magistrati Milano, in accoglimento richiesta P.M.;
- 30) Sentenza Tribunale Milano in data 28.10.95 R.G. nn. 785/91 e 9605/92, assoluzione dal reato di attribuita “calunnia” perché il fatto non costituisce reato;
- 30bis) Nota n. 140/97 Procuratore di Brescia dr. Tarquini relativa a molteplici denunce dell'Associazione Movimento per la Giustizia in ordine alle quali non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 31) Sentenza Tribunale Alessandria n. 257/04, assoluzione dal reato contestato ex art. 342 c.p. perché il fatto non sussiste;
- 32) Sentenza Corte Appello Milano n. 414/00, dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato ascritto per preclusione del giudicato;
- 33) Il Giorno 29.10.91 “Sfida alla legge in via Zenale. Totalmente ignorata la decisione della magistratura”;
- 34) Famiglia Cristiana Agosto 1991, “Si può anche dire no ai palazzinari milanesi”;
- 35) L'avvenire 7.5.87 “Palazzo fatto a pezzi, la denuncia degli inquilini contro la proprietà che li sta facendo sloggiare”;
- 36) Corriere della Sera 27.7.91 “Rifiuta un miliardo e mezzo di buonuscita. Via Zenale inquilino resiste allo sfratto e denuncia un complotto”;
- 37) L'Indipendente, 8.11.91, ”Giù le mani dalla città” Un comitato popolare dice basta alle speculazioni edilizie;
- 38) La Notte 4.9.91 “ Rifiuta un miliardo e mezzo per lasciare una casa del 700”;
- 39) La notte 21.8.91 “Nel palazzo fantasma di Via Zenale l'ultimo inquilino non vuol mollare”;

- 40) Il Giorno 27.10.91 “Demolite le scale di casa” “Per uscire gli inquilini chiamano i vigili del fuoco”;
- 41) Corriere della Sera 23.11.91 “Inchiesta sugli abusi edilizi, nel mirino ex assessore”;
- 42) Il Giorno 3.11.92 “S’incatenano per contestare i box”;
- 43) Lettera 4.10.90 Avv. Saponara/Pietro Palau Giovannetti/Avv.Fasulo con assegno di Lire 1.500.000.000 di buona uscita per abbandonare tutte le cause in corso;
- 44) Brochure Rally Parigi-Pechino 90 e Parigi-Milano-Mosca ’90;
- 45) Brochure 1° Rally International “From the Alps to the Urals 1988”;
- 46) Brochure “1° Rally International Milano-Mosca 1987”;
- 47) Il Giornale, 22.8.87, “Rally Milano-Urali, gimcana giudiziaria”;
- 48) Il Giorno 28.8.87, “Lo start è previsto per stamattina, mentre gli organizzatori parlano di interferenze finanziarie”;
- 49) Rombo, 21.3.89, “Coinvolto Cossiga per la Parigi-Pekino”;
- 50) Rombo 18.7.89 “Continua la prepotenza alla Classic Car”, Come stravolgere l’Automobilismo Italiano”; Il Giorno 25.3.89 “Il rally boicottato finisce davanti al giudice”;
- 51) Lettera 29.9.93 al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, da parte del Rag. Alberto Palau Giovannetti;
- 52) Sentenza Corte Cassazione penale in data 20.12.93, R.G. 27236/93 di annullamento dell’Ordinanza di sequestro delle quote appartenenti a Palau Giovannetti Alberto, della Classic Cars Co. International s.r.l., con rinvio al Tribunale di Milano;
- 52bis) Sentenza Tribunale del Riesame di Milano in data 2.2.1994, di annullamento del sequestro e restituzione delle quote societarie;
- 53) Corriere della sera 8.2.94 “Un’auto d’epoca? Costa meno di un caffè” Asta fallimentare di vetture classiche, alcuni modelli quotati mille lire”;
- 54) Interrogazione parlamentare del 13.11.92, Gruppo Verdi, ai Ministri della Giustizia e Beni Culturali e Ambientali, sul caso di Via Zenale 9 e Pietro Palau Giovannetti;
- 55) Kronos 1991, “La Mala Giustizia, Il Caso Palau – Classic Cars”;
- 56) Lettera 16.9.93 Amnesty International/Pietro Palau Giovannetti;
- 57) La Repubblica, 18.7.93, “Non sente suonare e non apre. Erano i carabinieri: in carcere”; Il Giorno, 18.7.93, “Il Verde Cicconi. Persecuzione nei confronti di Pietro Palau”, Il Giornale, 18.7.93, “In carcere perché non sente il campanello”;
- 58) La Repubblica 24.8.93 “Manetti illegali e si barrica in casa”;
- 59) Sentenza di fallimento Tribunale Milano in data 3.12.92, n. 56648 (R.G. fall.);

- 60) Elenco Cassazione n. 136 procedimenti iscritti a carico di Pietro Palau Giovannetti;
- 61) Certificato iscrizione La Voce di Robin Hood presso Tribunale di Milano 27.1.00;
- 62) Iscrizione all'Albo dei Giornalisti di Pietro Palau Giovannetti, nell'elenco speciale Direttori Responsabili di periodici a carattere tecnico-professionale, in data 18.1.00;
- 63) Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Brescia n. 2011/1499;
- 64) Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Milano n. 3065/05;
- 65) Approvazione Progetto Bando Volontariato 2014 "Futuro, forze unite e tempo utile per il ricovero ospedaliero", a supporto di malati di immunodeficienze primitive;
- 66) Approvazione Progetto Bando Volontariato 2014 "S.O.S. Donne Senza Frontiere";
- 67) N. 6 Patrocini Mostra Pittori contro la guerra 1997, Alto Commissariato per i Diritti Umani a Ginevra, Commissione Europea, UNICEF, Provincia di Milano, Governo della Croazia, Accademia Ligustica di Belle Arti;
- 68) La Repubblica 12.5.1997, p. 15, Pubblicazione locandina "Pittori contro la guerra";
- 69) Brochure "Pittori contro la guerra 1987";
- 70) Corriere della Sera, 5.3.1997, Mimosa fior di Solidarietà, Pittori contro la guerra;
- 71) Il Giorno, 28.6.1997, "Pittori contro la guerra, asta benefica di 400 quadri";
- 72) La Voce di Robin Hood, n. 0, Persecuzione politico-giudiziaria;
- 73) Libero, Duecento cause contro l'Aler. I residenti difesi da Avvocati senza Frontiere;
- 74) Libero 29.6.04 "Una vita da cancelliere di Tribunale per venire sfrattato dai giudici"
- 75) Io Donna, 23.04.2003, "Gli avvocati dei più deboli";
- 76) Lettera Capo Ufficio Legislativo Ministro on. Flick/Palau Giovannetti Pietro;
- 77) Attestato di solidarietà in favore di Palau Giovannetti Pietro a firma Guia Bisestri.
Con osservanza.

Milano, 3 dicembre 2014

Gelsomina Helen Castaldi

Enrica Civelli

Avv. Umberto Fantini

Avv. Paolo Princivalle